

REGIONE PIEMONTE
COMUNE DI SERRALUNGA DÌ CREA


VARIANTE PARZIALE 2014
A SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 lr 56/77 e smi

**VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Serralunga di Crea, 07/07/2014

Il Tecnico
Visconti ing. Marco



1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente rapporto costituisce un elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Variante Parziale 2014 al vigente PRGC, approvato con Delibera Giunta Regionale n 24-11117 del 30/03/2009.

La presente relazione rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale 2014 al PRG vigente del Comune Serralunga di Crea. Tale verifica è prevista dalla *“Norma in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l' applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi”*, nonché dal comma 8 dell'art. 17 della LR 56/77 e smi: *“Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS.”*

"L'amministrazione Comunale, facendo riferimento ai criteri individuati nella citata *“Norma in materia ambientale, nell' ambito della proposta di Variante Parziale 2014 predispone una Relazione Tecnica contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull' ambiente conseguenti all'attuazione della Variante parziale”*.

Come risposta a quanto riportato sopra, quindi, la presente Relazione ha l'obbiettivo di individuare quali possano essere gli effetti potenziali attesi sulle componenti ambientali interferite dall'intervento e quali dovranno essere le specifiche risposte da associarvi.

1.2 Riferimenti normativi della VAS e della procedura di esclusione

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 2001/42/CE concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull' ambiente. L'obbiettivo generale della Direttiva è quello di *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e della adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”*, assicurando che sia *“effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull' ambiente”*.

In seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 152/06 " Norme in materia ambientale" e successivamente del D.lgs. 4/08 "Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n.152 ", la Regione Piemonte ha emanato la DGR 9 Giugno 2008 n. 12-8931 con la quale ha introdotto nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare (Allegato II), e dei piani e programmi, in genere (Allegato I) il procedimento di VAS. Tale delibera costituisce un atto di indirizzo regionale volto a garantire l'applicazione dell'art.20 della L.R. 40/98 in coerenza con la Direttiva 2001/42/CE e con la normativa nazionale.

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS (screening) si esplica nella fase iniziale di elaborazione del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni :

- l'autorità proponente predispose un documento tecnico che " *illustri in modo sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente*" con riferimento ai criteri individuati dalla normativa in vigore.
- l'autorità proponente consulta i Soggetti competenti in materia ambientale
- la verifica di assoggettabilità a VAS si conclude con la decisione di escludere o non escludere il Piano o Programma della VAS ed è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico, tenuto conto dei pareri dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale
- l'autorità procedente mette a disposizione del pubblico le conclusioni adottate, comprese le motivazioni dell' esclusione della VAS

1.3 Modello procedurale assunto

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 2 degli Indirizzi della DGR 9 Giugno 2008, come specificato nei seguenti punti:

1. avviso di avvio procedimento
2. individuazioni dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale e definizione della modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione della Relazione tecnica di Verifica di Assoggettabilità della proposta di Variante Parziale 2014 al PRG vigente, contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute;
4. consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale;
5. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
6. informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate.

2 IL TERRITORIO

Il Comune di Serralunga di Crea, posto in provincia di Alessandria, ha una superficie di km² 8,79 e confina:

a Sud con il Comune di Ponzano

a Nord con i Comuni di Mombello, Pontestura e Solonghello

ad Est con il Comune di Cereseto

ad Ovest con i Comuni di Mombello e Ponzano.

Altimetricamente varia fra:

- m. 440 s.l.m. corrispondenti alla "Cappella del Paradiso" del "Sacro Monte di Crea"
- m. 225 s.l.m. del Concentrico di Serralunga
- m. 140 s.l.m. della Fraz. Madonnina.

Il territorio è quasi totalmente collinare, con una piccola area pianeggiante di fondo valle in corrispondenza dell'abitato della Fraz. Madonnina.

I nuclei abitati del Comune, oltre al Capoluogo, sono:

le Frazioni di Castellazzo, Madonnina e Forneglio;

le Località di S. Iorio, Gavanni e Crea

Vi sono, inoltre, varie cascine sparse sul resto del territorio.

Le principali vie di comunicazione sono:

- la Strada Statale n. 457 di Moncalvo, lungo il confine Est con il Comune di Cereseto
- la Strada Provinciale n. 19 - Castagnole-Ponzano
- la Strada Provinciale n. 20 - di Madonnina
- la Strada Provinciale n. 21 - di Serralunga di Crea
- la Strada Provinciale n. 22 - del Sacro Monte di Crea,
- la linea Ferroviaria Casale/Asti con la Stazione nella Fraz. Madonnina.

Il Capoluogo (ed il Comune), sembra abbia acquisito il nome dalla posizione del suo Capoluogo, adagiato sulla sommità di una collina fatta a sega o cresta (Serra) ed esteso in lunghezza (Lunga). E' posto a quota 225 m. sul livello del mare, è di antica formazione (1175). Il nucleo più antico ha interesse ambientale limitatamente alla zona occupata dalla chiesa parrocchiale, (XVII sec.), la vicina Casa Fossati e la Tenuta Monte Oliveto, con vaghe caratteristiche architettoniche settecentesche. Da segnalare è il Castello Cavallero, i cui rimaneggiamenti avvenuti nel tempo rendono difficilmente individuabili le parti costruttive originali; il piccolo parco antistante, ricco di piante esotiche secolari, è degno di nota.

Caratteri paesistici del territorio

Il territorio comunale è in ottima posizione geografica e si estende su versanti di colline, con un'ampia visuale sul Monferrato, coltivato prevalentemente a vigneti, in zona collinare, e a cereali o prato nei fondovalle.

L'area, istituita a "Parco Naturale ed Area Attrezzata" con Legge Regionale n. 5 del 28/01/1980, ha un'estensione di circa 45 ha., parte in Comune di Serralunga di Crea e parte in Comune di Ponzano, ed è di proprietà della Diocesi di Casale Monf.to.

Il territorio è marcatamente collinare con elevazione massima di m. 450 slm., ed è coperto per il 70% da boschi.

E' stata inoltre individuata un'area di "Salvaguardia ambientale con funzione di pre-parco", nella quale gli interventi sono orientati alla conservazione dello stato di natura ed alla valorizzazione e completamento dei percorsi di accessibilità pedonale del Parco Naturale, con particolare riguardo ai "percorsi storici".

3 CARATTERISTICHE DEL PIANO

3.1 Motivazioni della Variante Parziale 2014

L'obiettivo principale della Variante Parziale 2014 è relativa alla possibilità di edificare n 1 box auto per unità abitativa in zona b3.

Pertanto la Variante interessa unicamente la normativa di Piano ed il particolare l'art. 19 – Zone b3.

Si sottolinea anche il fatto che la Variante Parziale 2014, viene redatta secondo i disposti del comma 5, dell'art. art. 17 LR 56/77 e smi – ed in particolare:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

La Variante Parziale 2014 non apporta modifiche alla cartografia di Piano.

3.2 Descrizione sintetica degli interventi contenuti nella Variante Parziale 2014

Le zone b3 comprendono edifici ed aree di pertinenza situate in prossimità dei nuclei abitati e posti in fregio alle strade comunali principali e provinciali.

La Variante Parziale 2014 prevede la possibilità di realizzare un box auto anche quando la superficie del lotto strettamente asservito all'edificio residenziale non sia sufficiente allo scopo, nemmeno se la stessa avvenisse "a confine".

In tal caso è possibile utilizzare porzioni di area in zona E strettamente necessarie all'edificazione del box, iscrivendo un vincolo di pertinenzialità del box e del terreno all'edificio residenziale a cui è asservito.

Nella fasce di rispetto stradale è ammessa la costruzione di chioschi, edicole o altre installazioni o manufatti precari, fatte salve le indicazioni dell'art. 20 del CdS e dell'art. 29 del relativo Regolamento.

4 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Come già detto, l'amministrazione comunale ha deciso di consentire l'edificazione di un box auto, permesso in tutte le zone "b" del territorio, anche per le zone "b3" nel caso in cui la superficie del lotto strettamente asservito all'edificio residenziale non sia sufficiente allo scopo.

In particolare trattasi di zone di Piano situate in prossimità dei nuclei abitati e poste in fregio alle strade comunali principali e provinciali.

5 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Individuazione dei possibili effetti sull'ambiente derivanti dalla Variante Parziale

5.1 Vincoli agenti sulle aree

Come già esposto in precedenza la Variante Parziale non riguarda ampliamenti di aree destinate alla residenza od all'industria, bensì la possibilità di realizzare box auto nelle Zone "b3" su tutto il territorio comunale. Quindi la comparazione tra aree puntuali con i vincoli degli Strumenti sovracomunali non è fattibile.

Si è tuttavia cercato un raffronto generale della normativa in variante con lo spirito delle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e del Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.)

L'impatto più significativo che si segnala è il consumo di suolo "agricolo", anche se di fatto si tratta di superfici in adiacenza di zone già edificate in precedenza e già urbanizzate.

Inoltre il consumo del suolo è limitato a mq 20,00 ed è attuabile non solamente nel caso in cui la superficie del lotto strettamente asservito all'edificio residenziale non sia sufficiente allo scopo ma anche fatte salve le indicazioni dell'art. 20 del CdS e dell'art. 29 del relativo Regolamento.

5.2 Vincoli sovra Comunali

Rispetto al PTR il Comune di Serralunga di Crea è iscritto (allegato A delle Norme) all'Ambito di Integrazione Territoriale n. 18 – Casale Monferrato ed in particolare (Allegato B), all'AIT 18.5.

Rispetto al PPR si evince che le modifiche alle NTA introdotte dalla Variante Parziale non interessano il "Sacro Monte di Crea" (Siti nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO) ne il parco del monte stesso poiché le Zone "b3" sono situate tutte ai margini dei centri abitati.

Rispetto al PTP il Comune di Serralunga di Crea è iscritto nell'Ambito di Vocazione Omogenea n 1.b – Monferrato Casale orientale con riferimento, in particolare, ai seguenti articoli

Art. 8 - Ambiti a vocazione omogenea:

- Tutela del paesaggio e dei versanti
- Incentivazione del presidio umano del territorio
- Sviluppo di attività agricole specializzate
- Sviluppo attività vitivinicole di pregio e della loro promozione
- Sviluppo delle attività turistiche, culturali, enogastronomiche e religiose

Art. 15.1 - Aree protette esistenti

Parco naturale del Sacro Monte di Crea

Art. 20.1 - Margine della configurazione urbana

Comune di Serralunga (Madonnina): margine della configurazione urbana individuato al fine di non compromettere la funzionalità della S.S.455 di Pontestura

Art..24 - Sottosistema delle attività: aree normative

Comune di Serralunga: area *1

Area produttiva individuata in quanto in contrasto con gli obiettivi dell'ambito a vocazione omogenea relativi al Sottosistema delle attività

Indirizzi: la pianificazione locale, in fase di adeguamento al PTP, valuta la possibilità di non confermare l'attuale

destinazione d'uso e di individuarne altra, in conformità agli obiettivi di sviluppo dell'ambito a vocazione omogenea.

L'introduzione della Variante alle NTA non interferiscono con la normativa del PTP sopra richiamata.

Dall'esame delle disposizioni del **PTR, PPR** e del **PTP non emergono particolari controindicazioni** all'inserimento della nuova normativa inerente le Zone b3, essendo poste ai margini dei centri abitati e già urbanizzate.

6 SINTESI E CONCLUSIONE

Considerata l'entità limitatissima di consumo del suolo e la bassa possibilità di avvalersi della possibilità offerta della Variante Parziale, appare evidente una netta scelta di programmazione in relazione al territorio ed alla sua conservazione, senza aggravii ed impatti negativi sugli elementi di pressione già attivi.

Si propone pertanto di **non sottoporre a VAS la Variante Parziale 2014 al PRG vigente** poiché, alla luce delle indagini effettuate, non si ritiene che le sue previsioni possano generare effetti negativi all'ambiente.

Serralunga di Crea, 07/07/2014

Il Tecnico
Visconti ing. Marco



PROV. PAVIA
SEZIONE A
CIVILE AMB.
INDUSTR. - INFORM.
MARCO VISCONTI
INGEGNERE
N° 1186